

REGOLAMENTO (CEE) N. 3928/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1987

che modifica e proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, n. 1782/80, n. 2295/82, n. 3652/85, n. 1769/86 e n. 1971/86 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/87⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3981/86⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 503/87⁽⁸⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2295/82⁽⁹⁾ e n. 3652/85⁽¹⁰⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2363/87⁽¹¹⁾, e con i regolamenti (CEE) n. 1769/86⁽¹²⁾ e n. 1971/86⁽¹³⁾ modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1765/87⁽¹⁴⁾, la Commissione ha

sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1987;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3044/79 si applicano ai pantaloni, bluse e camicie (categorie 6, 7 e 8) originari di Malta;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3652/85 si applicano ai filati acrilici (categoria 22, a) originari della Turchia;

considerando che la Comunità è parte contraente alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁵⁾ instaura, dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata» (NC) fondata sul sistema armonizzato; che, di conseguenza, è opportuno modificare gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3044/79, n. 1782/80, n. 2295/82, n. 3652/85, 1769/86 e n. 1971/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, n. 1782/80, n. 2295/82, n. 3652/85, n. 1769/86 e n. 1971/86, è prorogato sino al 31 dicembre 1988.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 51 del 20. 2. 1987, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 215 del 5. 8. 1987, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 26.

⁽¹³⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1986, pag. 27.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 18.